



Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Gruppo consiliare Fratelli d'Italia

Trento, 9 luglio 2021

Ill.mo
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
Palazzo Trentini

INTERROGAZIONE N. _____

**CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO:
QUALI CONFRONTI CI SONO STATI E QUALI SONO PREVISTI IN SEDE DI
ASSESTAMENTO?**

Con la recente legge provinciale 23 aprile 2021, n.6, l'Assessorato all'urbanistica, ambiente e cooperazione ha riformato la disciplina per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (potenza nominale media annua superiore a 220 kW), imponendo l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. È stato affermato che mediante tale riforma si intende conformare la disciplina di settore ai principi dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkestein"). A tal proposito, si deve preliminarmente evidenziare che in sede giudiziale non è tuttora certa la natura della Direttiva Bolkestein, avendo di recente il giudice amministrativo più volte ribadito che la predetta direttiva non può qualificarsi come self-executing in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell'auto-esecutività (in particolare, TAR Puglia-Lecce, sentenze nn. n.71/2021 e 981/2021). In altre parole, la Direttiva Bolkestein, in forza di tale giurisprudenza, non può considerarsi immediatamente applicabile in assenza di una normativa nazionale di attuazione; in materia, pertanto, non si ravvede un orientamento giurisprudenziale certo e consolidato. Del resto, l'Italia ha recepito la Direttiva Bolkestein con D.Lgs.n. 59/2010, senza prevedere l'obbligo di pianificazione definitiva in grado di consentire la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale, dove obiettivamente vige una situazione caotica ed un evidente stato di disparità di trattamento. Le disposizioni della legge provinciale n.6/2021, di certo, non contribuiscono al raggiungimento di tale uniformità, configurando, al contrario, una sostanziale ingerenza nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; a conferma di ciò, l'AGCM (nota AS1722 del 03.03.2021), di recente, ha auspicato che intervenga una normativa nazionale in materia di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche sulla base di condivisi principi generali maturati in sede di Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome, al fine di apportare le opportune riforme alla normativa vigente e regole specifiche ed uniformi per l'intero territorio nazionale, al fine di evitare (i) illegittime disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del territorio di riferimento, (ii) distorsioni del mercato e (iii) conflitti di interesse tra ente concedente e soggetto

concessionario (non infrequenti nella nostra Provincia), inevitabilmente lesive della libera concorrenza, che rappresenta un limite insuperabile alle competenze regionali, come dimostra il recente ricorso per illegittimità costituzionale presentato dal Governo avverso la legge provinciale n.9/2020 in materia di grandi derivazioni idroelettriche. L'AGCM, dunque, in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, focalizza l'attenzione delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela e promozione della concorrenza, i quali *“oltre a costituire, come da costante giurisprudenza costituzionale, materia di competenza statale esclusiva, la cui violazione pregiudicherebbe la legittimità costituzionale delle norme regionali o provinciali contrastanti, definiscono il miglior quadro di riferimento per un intervento normativo correttamente finalizzato ad un pieno sviluppo del settore economico in oggetto”*. D'altra parte, la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico è stata riformata tramite l'intervento del legislatore nazionale (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019), proprio al fine di garantire a tutti gli operatori di settore la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale. In ragione di quanto evidenziato, ne deriva che appare di dubbia legittimità costituzionale e in ogni caso rischioso il recente intervento normativo compiuto mediante la legge provinciale n.6/2021, che, seppure nel dichiarato fine di dare attuazione alla normativa europea in assenza di una normativa nazionale di effettivo recepimento, sembra interferire in materia di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza, che, comunque, dovrebbe essere garantita in tutti i settori dell'economia provinciale, compreso quello dell'attività di gestione di impianti a fune correlati alla gestione delle piste da sci, ancora inopinatamente governato dalla legge provinciale n.7/1987. Non a caso, la legge provinciale n.6/2021, nonostante la recente promulgazione, è già oggetto delle modifiche contenute nel Disegno di legge n.110/XVI (*“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”*), che, nell'art.25, prevede di correggere le disposizioni provinciali appena entrate in vigore *“al fine di adempiere agli impegni assunti con il Governo per evitare l'impugnazione della legge provinciale n. 6 del 2021”, di recente intervenuta in materia*” (Relazione Illustrativa). Deve aggiungersi che non solo il Governo in via diretta, ma anche gli operatori di settore, e soprattutto i concessionari pregiudicati dalla nuova disciplina di riassegnazione, hanno la possibilità di attivare in via incidentale il giudizio di legittimità costituzionale avverso la suddetta riforma provinciale nell'ambito dell'inevitabile aumento del contenzioso. Per di più, in un contesto di incertezza legislativa è prevedibile che il proliferare del contenzioso determini inevitabilmente il blocco delle concessioni e del complesso mondo dell'indotto, nonché un forte aggravio della situazione economica-finanziaria a carico del settore idroelettrico di rilevanza strategica nella nostra economia provinciale, i cui operatori risultano già notevolmente colpiti dalle problematiche derivanti dalla grave emergenza sanitaria in corso, come ad esempio le perduranti dinamiche ribassiste del prezzo dell'energia elettrica.

Tutto ciò premesso

si interroga

il Presidente della Provincia e l'Assessore competente

per sapere:

1. se la promulgazione della legge provinciale n.6/2021 sia stata preceduta da un confronto con i Ministeri competenti in materia di rilascio e rinnovo di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche al fine di condividere i principi comuni di tutela della concorrenza da rispettare inderogabilmente per garantire uniformità e parità di trattamento sull'intero territorio nazionale;
2. se in relazione alla legge provinciale n.6/2021 vi sia stata una preventiva acquisizione e valutazione di tutti gli interessi in gioco mediante mirate audizioni degli operatori di settore e delle associazioni di categoria che li rappresentano, come avvenuto, ad esempio, in occasione della legge provinciale n.14/2020 sulle concessioni per le acque minerali, in cui, dopo una serie di incontri ed audizioni, il testo originario è stato emendato allo scopo di coniugare le esigenze della libertà al mercato con quelle legate alla continuità aziendale;
3. quali iniziative e/o attività sono in corso o risultano programmate in sede di esame del Disegno di legge n.110/XVI presso la Prima Commissione permanente, al fine di valutare la riforma della disciplina per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in relazione alle problematiche ed ai quesiti espressi nella presente interrogazione.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Alessia Ambrosi